

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1322 DEL 12/07/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI INTERNI E NEGLI SPAZI ESTERNI DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA”

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOSD SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1334/24

Il Responsabile dell'UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna

Il Responsabile UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione proponente, relaziona quanto segue.

Premesso che con L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 (art. 14) è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie del Veneto e che conseguentemente con deliberazione n. 56 del 24.01.2018 in oggetto *"Approvazione del nuovo Regolamento aziendale "Divieto di fumo nei locali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana"* è stato approvato il Regolamento della nuova Azienda ULSS 7 sul divieto di fumare;

Dato atto che per la materia in oggetto sono stati considerati i seguenti provvedimenti normativi:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"*;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16,17 e 18 *"Modifiche al sistema penale"*;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 *"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione"*;
- Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 *"Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"*;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 52, punto 20) *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria 2002);
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51, punto 2) *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*;
- Decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32 (art. 6) *"Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario"*;
- Accordo Stato – regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 *"Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori"*;
- Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2003-2005;
- Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266 (art. 19) *"Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"*
- Accordo Stato – regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 *"Definizione caratteristiche impianti ventilazione e di ricambio aria nei locali ove è consentito fumare"*;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, commi 189-190-191) *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"*;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale Veneto 11 febbraio 2005, n. 1 *"Disposizioni di attuazione e prime indicazioni applicative dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004"*;
- Circolare Prefettura di Verona – Ufficio territoriale del Governo 5 marzo 2005, n. 4043/03.15.5 Gab. *"Art. 51 legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori: Accertamento delle infrazioni nei locali in cui non è consentito fumare"*;
- Decreto Legislativo 9 aprile 1981 *"Attuazione art. 1 della legge 3 agosto 1977, n. 123 in materia*

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 *“Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE”;*
- Circolare 4 febbraio 2016 del Ministero della salute sulle indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6;

Ricordato che il quadro normativo sopra illustrato persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori e ha l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, il quale deve essere ritenuto di portata generale con le sole eccezioni previste dalla legge (il fumo di tabacco - si ricorda - è una delle cause più importanti di morte prematura e prevenibile in Italia ed è considerato un grave problema di sanità pubblica a livello mondiale);

Ravvisata la necessità di rivedere il Regolamento adottato con la deliberazione n. 56/2018, su citata, aggiornando, ove necessario, la modulistica, la cartellonistica, l’elenco dei soggetti responsabili dell’applicazione della normativa, l’elenco degli accertatori e individuando un Referente aziendale per il fumo;

Per quanto sopra, si propone di approvare il *“Regolamento aziendale sul divieto di fumo nei locali interni e negli spazi esterni dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana”* nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il *“Regolamento aziendale sul divieto di fumo nei locali interni e negli spazi esterni dell’azienda ULSS 7 Pedemontana”* nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di nominare, quale Referente aziendale per il controllo del tabagismo (art. 6 del Regolamento), la dott.ssa Paola Dalla Zuanna, Responsabile della UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione;
3. di aggiornare di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Regolamento aziendale sul divieto di fumo nei locali interni e negli spazi esterni - Azienda ULSS 7 Pedemontana

approvato con Delibera _____

Art. 1 – Principi

Il presente Regolamento dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) disciplina l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo. Il Regolamento trova applicazione negli spazi interni ed esterni di pertinenza dell'Azienda e negli autoveicoli aziendali e ha il fine di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo delle persone che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo;
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della legge n. 3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (IRCSS) pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCSS);
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopra citate;
- f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo (vedasi in particolare il Piano Prevenzione Aziendale – PPA).

Art. 2 – Riferimenti normativi

La materia è disciplinata, in particolare, dai seguenti provvedimenti:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584 *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”*;
- Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 16, 17 e 18 *“Modifiche al sistema penale”*;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”*;
- Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 *“Interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”*;

- Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (art. 51, punto 2) *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 *“Definizione caratteristiche impianti ventilazione e di ricambio aria nei locali ove è consentito fumare”*;
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale Veneto 11 febbraio 2005 n.1 *“Disposizioni di attuazione e prime indicazioni applicative dell’Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004”*;
- D. Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, recepimento della direttiva 2014/40/UE;
- Circolare 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute.

Art. 3 – Soggetti ai quali si applica il Regolamento

I destinatari del presente Regolamento sono:

- i dipendenti e tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all’interno delle strutture dell’Azienda;
- i tirocinanti, i volontari, i frequentatori;
- i ricoverati, gli utenti delle strutture, gli accompagnatori e i visitatori;
- i fornitori di beni e di servizi;
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nelle sedi dell’Azienda.

Il divieto è esteso all’intero arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche.

Art. 4 – Spazi e ambiti di applicazione del divieto di fumo

Il divieto di fumo è applicato nei seguenti ambiti:

- in tutti i locali e spazi chiusi, compresi quelli che non sono di proprietà dell’Azienda ma comunque utilizzati dalla stessa per l’esercizio delle funzioni istituzionali e delle relative attività;
- in tutte le aree esterne di proprietà o di pertinenza dell’Azienda, ovvero entro i confini esterni dell’edificio e specificatamente in prossimità delle porte d’ingresso, delle pensiline di passaggio, nei terrazzi, nei cortili e nei giardini interni;
- in tutti i mezzi e autoveicoli dell’Azienda o comunque per conto di questa utilizzati.

Art. 4.1 – Spazi e ambiti di applicazione del divieto di fumo - Deroga

E’ prevista la deroga al divieto solo nelle aree esterne appositamente predisposte e segnalate.

Le aree dedicate ai fumatori debbono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell’Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta *“VIETATO FUMARE”*, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello (allegato a). Nelle strutture con più locali, oltre al modello a), da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura *“VIETATO FUMARE”*.

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l’Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l’utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del

divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;

- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Nelle aree all'aperto, dove vige il divieto di fumo sopra citato, devono essere collocati appositi cartelli secondo il modello allegato, preferibilmente davanti agli ingressi e in posizioni facilmente visibili nelle pertinenze esterne.

Art. 6 – Referente aziendale per il controllo del tabagismo

Il Referente aziendale per il controllo del tabagismo, nominato dal Direttore Generale, è Responsabile del costante aggiornamento del presente Regolamento in collaborazione con i Soggetti di cui al successivo art. 7.

Al Referente è attribuito il compito di coordinare le possibili azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte ai dipendenti per la promozione di uno stile di vita libero dal fumo.

Art. 7 – Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa

Sono Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare i soggetti sotto individuati.

➤ Nei locali e spazi assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette:

- i Direttori delle Unità Operative Complesse (UOC); i Responsabili delle Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD); i Responsabili delle Unità Operative semplici/Uffici in staff alla Direzione Generale; i Direttori di Area per gli uffici di diretta pertinenza.

➤ Nei locali e negli spazi, sia chiusi che aperti, ad uso promiscuo:

- i direttori medici dei presidi ospedalieri in tutte le aree e sedi di presidio ospedaliero;
- i direttori dei distretti in tutte le aree e sedi dei servizi distrettuali;
- direttore del dipartimento di prevenzione in tutte le aree e sedi dei servizi del dipartimento di prevenzione

➤ Nei mezzi e gli autoveicoli in uso:

- i Direttori/Responsabili affidatari dei mezzi e degli autoveicoli.

I soggetti Responsabili sono tenuti a:

- curare, d'intesa con l'UOC Servi Tecnici e Patrimoniali, l'affissione dei cartelli informativi, controllando periodicamente l'eventuale aggiornamento e l'integrità degli stessi;
- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare, richiamando i trasgressori su detta osservanza;
- accertare le infrazioni e redigere il verbale di accertamento e contestazione;

Gli stessi possono nominare, in loro sostituzione, con atto formale uno o più Preposti (Accertatori), cui spetta l'accertamento e la contestazione dell'infrazione. Qualora gli Accertatori non vi provvedano, spetta ai Responsabili l'accertamento e la contestazione dell'infrazione.

Anche nel caso in cui il Responsabile abbia individuato e nominato l'Accertatore, in caso di assenza di quest'ultimo l'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato dallo stesso Responsabile o da altro Accertatore anche se individuato per un'area diversa da quella in cui si verifica la trasgressione.

Art. 8 – Verbali di accertamento e modalità di pagamento

I soggetti Responsabili e/o gli Accertatori nominati alla vigilanza sull'osservanza del divieto, in caso di contestazione dell'infrazione, redigono il verbale di accertamento, intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli art. 13 e 14 della Legge 689/1981.

I preposti incaricati, o in mancanza i Responsabili, assumono la qualifica di "Agenti Accertatori".

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

- a) una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo PEC, posta Raccomandata A.R. al trasgressore, secondo le modalità previste nella L. 689/1981;
- b) una copia va trattenuta a cura dell'Agente accertatore e successivamente trasmessa nonché conservata a cura del Responsabile dell'area in cui è stata sollevata la contestazione;
- c) una copia viene trasmessa entro 10 giorni alla UOC Affari Generali per la trasmissione alla Tesoreria del Comune competente per territorio.

La copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo; tale eventualità deve essere riportata in calce al verbale.

Qualora il trasgressore non intenda presenziare alla stesura del verbale o si allontana, oppure non intenda sottoscriverlo o accettarne copia, è necessario chiedere le generalità e in caso di rifiuto a fornirle, acquisire dette informazioni ove possibile anche da terzi presenti al fatto od eventualmente chiedere l'intervento della Polizia Locale. Tali circostanze devono essere puntualmente sottoscritte nel verbale.

L'Agente accertatore trasmetterà entro 10 giorni la copia non accettata dal trasgressore alla UOC Affari Generali incaricata di notificare l'atto entro 90 giorni dall'accertamento al trasgressore stesso ai sensi di legge.

Il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (allegato a) deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità del trasgressore (persona che ha commesso la violazione) e di eventuali obbligati in solido (obbligati con il trasgressore al pagamento, ex artt. 3 e 6 della L. 689/81 e s.m.i. e norme di settore);
- b) gli estremi del fatto rilevato e della violazione riscontrata;
- c) l'indicazione del termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, entro il quale l'interessato può inoltrare all'Autorità competente (il Sindaco del Comune del luogo dell'accertamento della violazione) scritti difensivi, documenti e/o richiesta di essere sentito; l'Autorità competente provvede con ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero con ordinanza motivata di archiviazione;
- d) l'importo in misura ridotta, il doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole, della sanzione amministrativa pecuniaria (di cui al successivo art. 9) prevista dalla normativa in materia per la violazione riscontrata, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 e s.m.i.;
- e) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Art. 9 – Notificazione del verbale di accertamento e contestazione

Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore da parte del personale preposto all'accertamento.

Quando non sia stato possibile provvedervi immediatamente, l'UOC Affari Generali, avendo ricevuto la

copia dal predetto personale provvede a notificare il verbale al trasgressore entro il termine di 90 giorni (cfr. art. 8).

Art. 10 – Sanzioni amministrative

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 1, comma 189, della Legge n. 311/2004, ovvero:

- per i trasgressori al divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro da 27,50 a 275,00 euro. La misura di tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- per i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inadempienza, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 220,00 a 2.200,00 euro.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il trasgressore è ammesso al pagamento – a titolo di oblazione – della sanzione in misura ridotta pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della già menzionata sanzione, se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. A tal fine, essendo più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla sanzione edittale, le violazioni indicate nel primo comma del presente articolo comportano il pagamento dei seguenti importi:

- a) euro 55,00 sanzione amministrativa per i trasgressori al divieto di fumare;
- b) euro 110,00 sanzione amministrativa per i trasgressori al divieto di fumare quando la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) euro 440,00 sanzione amministrativa per i preposti antifumo che non ottemperano alle funzioni assegnate in materia.

Il pagamento dell'importo in misura ridotta potrà avvenire con effetto liberatorio da parte del trasgressore, ovvero alternativamente da parte dell'obbligato in solido, a favore del Comune del luogo dell'accertamento della violazione, avendo cura di indicare come causale del versamento il numero e la data del verbale oltre al Codice Fiscale di chi paga (trasgressore od obbligato in solido), con le modalità indicate nel verbale.

A tal fine il trasgressore dovrà trasmettere tempestivamente la ricevuta di pagamento all'UOC Affari Generali tramite

- Indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it
- Posta ordinaria o raccomandata
- A mani presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'UOC Affari Generali provvederà a presentare un apposito rapporto al Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione per il seguito di competenza anche in ordine alla riscossione coattiva di quanto dovuto dal trasgressore.

Art. 11 – Applicazione del Regolamento

Tutti i dipendenti sono chiamati a garantire la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento. In particolare, ogni dipendente può:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta;
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Tutti i soggetti che operano a vario titolo all'interno dell'Azienda, i ricoverati, gli utenti, gli accompagnatori e i visitatori che non osservano il divieto di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento saranno richiamati al rispetto delle disposizioni.

È data facoltà a tutti i soggetti sopra menzionati che si trovino all'interno dell'Azienda o negli spazi di pertinenza esterni, di richiamare i trasgressori al rispetto del presente regolamento.

Art. 11 - Vendita e pubblicità

Nei locali dell'Istituto è vietata la vendita e la pubblicità dei prodotti di tabacco e della sigaretta elettronica.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dal suddetto Decreto Legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13 - Incompatibilità

Il presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme nazionali e/o regionali incompatibili con le disposizioni del medesimo.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 14 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, che verrà pubblicato nel sito istituzionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua formale adozione con atto deliberativo e da tale data sostituisce integralmente il Regolamento approvato con delibera n. 56 del 24.01.2018.

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA



REGIONE DEL VENETO

VIETATO FUMARE

(compresa la SIGARETTA ELETTRONICA)

L. 16 gennaio 2003, n.3, art.51 "Tutela della salute dei non fumatori" e successive modificazioni e integrazioni.

I trasgressori sono soggetti alla

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00

La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni

Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate,
Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria

DELEGATO ALLA VIGILANZA SULLA OSSERVANZA DEL DIVIETO:

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

LEGGE N. 584/1975 E LEGGE N. 3/2003 E D.LGS N. 6/2016

Verbale n. _____ del _____

Struttura _____ Preposto accertante _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali _____
alle ore _____ il sottoscritto _____ preposto all'accertamento e contestazione delle
violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, dopo avere proceduto al formale richiamo

HA ACCERTATO

che il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente
a _____ via _____

identificato con documento _____

obbligato in solido il Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ via _____

ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75, nella Legge n. 3/2003 e nel D.Lgs. n. 6/2016,
avendo constatato che lo stesso:

- ☐ fumava in luogo soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato,
- ☐ fumava in luogo soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,
- ☐ in qualità di soggetto incaricato di vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare nella struttura

- ☐ ometteva di richiamare il trasgressore
 - ☐ ometteva di procedere ad accertamento e contestazione della violazione

Il trasgressore spontaneamente ha dichiarato: _____

MODALITA' DI ESTINZIONE

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),
- € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato.

Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA al Comune _____ in cui si è verificata l'infrazione, indicando la seguente causale: infrazione divieto fumo - data e numero del verbale. Per le modalità pagamento PagoPA è necessario collegarsi al sito internet del Comune di riferimento.

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta all'Azienda ULSS 7 Pedemontana- unitamente alla copia del presente verbale di contestazione - come segue

- Via PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it
- Posta ordinaria o raccomandata
- A mani presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS7.

L'esibizione entro sessanta giorni dell'evidenza del pagamento della sanzione chiude il procedimento con la sua archiviazione.

Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Sindaco del Comune dove è stata commessa l'infrazione scritti difensivi e/o documenti e/o chiedendo di essere sentito in merito alla sanzione

Il Trasgressore _____

L'obbligato in solido _____

Il Preposto all'accertamento _____